



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio USI
Ambito Territoriale di Siena

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 23.08.88 n. 395, ed in particolare l'art.3;
VISTA la C.M. n. 319 del 24.10.91 che disciplina la materia riguardante la concessione dei permessi retribuiti di cui all'art. 3 e la CM n. 130 del 21/04/2000;
VISTO il CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 18/01/2024;
VISTO il CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024;
VISTO il vigente C.C.D.R., sottoscritto il 7 Novembre 2022, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per diritto allo Studio, valido per il presente anno scolastico;
VISTO la nota integrativa al C.C.D.R. del 17 ottobre 2023;

AVVISA:

1) Il personale interessato, DOCENTE ed ATA, può presentare istanza per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi della normativa citata in premessa, con particolare riferimento al CCRI che si allega alla presente pubblicazione **entro il 10 novembre 2024**. Si ricorda che possono presentare domanda le seguenti categorie di personale docente ed A.T.A.:

- personale con incarico a tempo indeterminato;
- personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto;
- personale con contratto a tempo determinato (anche su spezzone purché pari o superiore alla metà dell'orario) fino al 30 giugno.

2) Si precisano le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi:

a) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari (es. master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, alta formazione, dottorato di ricerca), sempreché tutti di durata almeno annuale e con esame finale;

b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di istruzione secondaria e corsi di qualificazione professionale presso scuole statali o paritarie o nell'ambito dei corsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalla regione;

c) corsi, presso facoltà ecclesiastiche ed istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

d) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico (ad esempio corsi I.T.S.);

e) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di sostegno, di riconversione professionale, o comunque al conseguimento di titoli resi obbligatori dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli necessari all'adeguamento dei titoli di studio per l'accesso alle procedure concorsuali (i percorsi di abilitazione previsti dal D.P.C.M. 4 agosto 2023 c.d. 30 o 60 CFU);

f) corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o post – laurea; la fruizione del beneficio è subordinata all'attestazione della partecipazione alle lezioni mediante la certificazione dell'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro. In particolare, deve essere certificata la fascia oraria, coincidente con quella di lavoro, in cui il dipendente potrà seguire le lezioni;

g) corsi riconosciuti dal MIM finalizzati al conseguimento di titoli di laurea o post – laurea rilasciati da università straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale.

3) Si precisa che, ai sensi dell'art. 5, lett. e) del CCDD del 07/11/2022, i beneficiari dovranno provvedere



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Ambito Territoriale di Siena

a produrre "...calendarizzazione dei permessi da utilizzare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di sostenimento degli esami, specificando il numero massimo delle ore richiedibili."

4) Al fine di soddisfare il numero più ampio di richieste possibilmente compatibili con l'ammontare del contingente concretamente disponibile, si rammenta che i docenti che frequentano corsi on line hanno diritto al beneficio esclusivamente per la presenza agli esami e per la frequenza di lezioni impartite con modalità telematica durante l'orario di servizio e che la fruizione del personale, in part time o con contratti a tempo determinato con data inferiore al 31 agosto, deve essere proporzionalmente ridotta in base all'effettiva durata oraria e temporale del servizio prestato, mentre non sono accoglibili le domande presentate da personale con orario di servizio inferiore al 50 per cento.

5) L'Amministrazione si riserva, relativamente al contenuto delle domande, lo svolgimento dei controlli di cui al T.U. 445/2000, nonché le facoltà di cui al Capo IV bis della Legge 241/1990, riservandosi in concreto di modificare anche unilateralmente la futura lista degli ammessi in caso di necessità.

6) I dipendenti ammessi al beneficio dovranno successivamente presentare idonea documentazione attestante l'ammissione ai corsi e l'effettiva iscrizione. La concessione del beneficio nei confronti di coloro che devono superare prove preselettive di ammissione ai corsi correlati alla fruizione dello stesso è sempre disposta con riserva, destinata a sciogliersi automaticamente nel momento del superamento delle prove stesse.

7) I dirigenti scolastici, nel disciplinare organizzativamente la concreta fruizione dei permessi dovranno tenere conto in particolare di quanto previsto nel punto 2 del presente atto, predisponendo altresì gli accorgimenti organizzativi necessari per favorire la frequenza dei corsi concernenti il conseguimento di specializzazione per il sostegno, attesa la carenza di specializzati.

8) Gli interessati produrranno istanza di partecipazione alla procedura mediante l'allegato modello, presso le Istituzioni Scolastiche di servizio, che trasmetteranno le domande, suddividendole tra quelle del personale docente ed ATA, nonché per ordine di Scuola, con apposita nota di accompagnamento. Tale trasmissione dovrà avvenire senza ritardo e comunque entro il prossimo 15 novembre.

9) Il termine per la presentazione delle domande è il **10 NOVEMBRE 2024**, mentre il personale che sia contrattualizzato successivamente, potrà presentare l'istanza entro una settimana dall'assunzione dell'incarico.

10) Con atto di prossima pubblicazione si comunicherà il contingente dei permessi straordinari retribuiti da concedere nel corso dell'anno solare 2025.

11) Come avvertenza finale si rammenta ai Dirigenti Scolastici di non inoltrare, in quanto inammissibili, le domande di fruizione del diritto allo studio provenienti da personale con supplenza breve e saltuaria.

Siena, data del protocollo

IL DIRIGENTE
Renata Mentasti

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Responsabile del procedimento:
Renata Mentasti
E-mail: renata.mentasti@istruzione.it
tel. n.: + 39 0577 253001

Piazza Matteotti, 30 – 53100 Siena
Tel. 0577 253001
e-mail: [PEO: usp.si@istruzione.it](mailto:PEO:usp.si@istruzione.it)
e-mail: PEC: uspsi@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.uspsi.it>

Referenti Docenti:
Ernesto Nieri; Francesco Ginanneschi
Referenti Ata:
Lucia Grisanti; Gianluigi Limongelli